



COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/2001

Modifiche: deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2007;
deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 28/01/2008;
deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2011;
deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2012;
deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 16/09/2014;
deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 03/06/2015.
deliberazione Consiglio Comunale n.del . ./.../2019.



TITOLO I DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dal D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2 Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

1 Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.



COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo



Art. 3
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nel limite e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da carichi di lavoro.
3. Anche qualora il Provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 4
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere



normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.

5 Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

6 Il provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 5

Informazioni del contribuente

1 Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione ed il proprio periodico di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 6

Versamenti minimi e arrotondamenti

1. I versamenti relativi alle seguenti imposte e tasse non sono dovuti qualora non superino i seguenti importi:

| | |
|---|-----------------|
| a) IMU..... | €. 12,00 |
| b) TASI..... | €. 12,00 |
| c) TRIBUTO SUI RIFIUTI..... | €. 12,00 |
| d) TRIBUTO SUI RIFIUTI GIORNALIERO..... | €. 3,50 |
| e) IMPOSTA PUBBLICITÀ..... | €. 1,00 |
| f) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... | €. 1,00 |
| g) TOSAP..... | €. 3,50 |
| h) TOSAP RELATIVA AD OCCUPAZIONI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ O EFFETTUATE DA ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI LUCRO..... | €. 10,00 |

2. Non sono dovuti rimborsi per importi inferiori a quelli sopra determinati.

3. Il pagamento dei tributi locali (non delle entrate patrimoniali) deve essere



effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

Art. 7

Nomina accertatori

1. Il Comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento¹

Art. 8

Accertamenti tributi comunali

1. L'ufficio tributi, procede per tutti i tributi di propria competenza alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni².
2. Quanto previsto al comma precedente si applica anche a tutti i rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296 del 27.12.2006³

¹ Comma 179 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006.

² Comma 161 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006.

³ Comma 171 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006



Art.9

Determinazione interessi

1. A decorrere dall' 1.1.2011, la misura annua degli interessi è determinata nella misura del 2,75% annuo e verrà mantenuto , nel rispetto del limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.⁴
2. Gli interessi vengono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento ⁵
4. Gli interessi di cui al comma precedente si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296 del 27.12.2006.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo⁶.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296 del 27.12.2006.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta

⁴ Comma 165 art. L. 296 del 27.12.2006.

⁵ Comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006 era già prevista una facoltà con il comma 3 dell'art. 13 della Legge n. 133 del 1999.

⁶ Comma 163 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006



giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296 del 27.12.2006.

Art. 12

Conoscenza degli atti e semplificazione

1 Gli uffici del comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari;

2 Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito;

3 Gli uffici del comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;

4 Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa;

5 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni



di cui al presente comma.

Art. 13

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.⁷
2. Gli atti devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
d) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;⁸
e) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 14

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Gli uffici competenti possono proporre al contribuente la compensazione dell'obbligazione tributaria. La compensazione può essere anche proposta dal contribuente solo nell'ambito dello stesso tributo e della stessa annualità.
2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di

⁷ Comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006.

⁸ Comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006.



tributi del comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 15

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

- 1 I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2 Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 3 Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 16

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo



concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 17

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 18

Garante del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 212 del 27.07.2000, presso ogni direzione regionale delle entrate è istituito il Garante del contribuente, organo collegiale, al quale vengono inoltrate segnalazioni di irregolarità, scorrettezza, prassi amministrative anomale o irragionevoli.



TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE E DELLE LORO PERTINENZE

Art. 19

Canone patrimoniale di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni delle strade e delle loro pertinenze, definite permanenti dall'art. 2 del vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, possono essere soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio^{9 10}. Per brevità, nel testo del presente regolamento sarà utilizzato semplicemente il termine "canone".
2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del "canone".
3. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.

Art. 20

Superficie soggetta al pagamento del "canone"

- 1 La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
- 2 La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie o altre strutture accessorie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al

⁹ Viene definito canone di concessione non ricognitorio la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e dal vantaggio derivante al singolo per l'uso particolare del suolo pubblico -art. 27, comma 8, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

¹⁰ Canone di concessione cumulabile con la Tosap: Consiglio di Stato n. 1751 del 26/03/2003, n. 3064 del 04/06/2003 e n. 524 del 22/04/1996, Tar Puglia n. 1102 del 09/03/2004, Corte di Cassazione n. 23244 del 27/10/2006.



suolo di tutte le sopraelevazioni.

3 Qualora si chieda l'occupazione anche di aree esterne di pertinenza, tale aree saranno soggette al pagamento del canone.

Art. 21

Determinazione dell'importo del "canone"

1 L'entità dell'importo del "canone" annuo, per metri quadrati, viene definito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dell'area interessata, della maggiore o minore intensità e valenza economica della stessa.

2 La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere richiesta una tantum, cioè in un'unica soluzione, previo accordo tra le parti. In tal caso l'onere si intende completamente assolto, indipendentemente da eventuali futuri aumenti deliberati.¹¹

Art. 22

Modalità di pagamento del "canone"

Il pagamento del "canone" dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione, mediante versamento alla Tesoreria del Comune.

1 Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del "canone" è limitato ai dodicesimi del "canone" corrispondente ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di concessione dell'area richiesta. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del "canone", mentre i periodi inferiori si trascurano.

2 Per le annualità successive alla prima, il suddetto "canone" dovrà essere versato entro il 30 aprile dell'anno in corso

Art. 23

Verifica dei pagamenti del "canone"

1 L'ufficio Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e nel caso di omesso o parziale versamento del "canone", notifica al titolare del provvedimento, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di "canone".

2 Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge ed alla revoca dell'atto di concessione.

¹¹ Art. 27, comma 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).



Art. 24

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni finali

1 Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2 Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni dallo stesso espletate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.

3 Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

4 Per quanto non previsto nel presente regolamento al TIT. II (CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE E DELLE LORO PERTINENZE), si fa rinvio a quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

5 In caso di modifiche del presente regolamento da parte di successive disposizioni di legge, si fa rinvio alle disposizioni di legge medesime.

TITOLO III

**CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI
DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E
TRIBUTI COMUNALI**

ART. 25

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente Titolo disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione di casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali.



ART. 26
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Di conseguenza si considerano cause soggettive:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari- ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - 2) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;
4. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni :

A) NEL CASO DI PERSONA FISICA E DITTE INDIVIDUALI

- Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo
- Disoccupato iscritto al collocamento ;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con invalidità non inferiore al 75%;
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune di Pedrengo;
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- C.U. per pensionati
- Certificato di invalidità rilasciato dalla Struttura Pubblica competente
- Certificato che attesti il ricovero presso una comunità terapeutica
- Certificato di stato di detenzione presso istituto di pena
- Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.



La rateizzazione non può essere concessa con valore ISEE superiore ad euro 20.000,00.

B) NEL CASO DI SOCIETÀ ED ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'Organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Visura camerale aggiornata;
- Modello UNICO relativo all'ultimo esercizio;
- Bilancio relativo all'ultimo esercizio;
- Qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi e utile ai fini della valutazione della domanda di rateazione.
-

ART. 27

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni immobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

ART. 28

MODALITÀ' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente.

1. La durata del piano rateale non può eccedere i centoventi mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 125,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo



- fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 a € 8.000,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 8.000,01 a € 25.000,00, fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- oltre 25.000,00, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo coattivo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

3. In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 28.405,13 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

6. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 29

INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 30

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito Tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

3. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione prevista per ogni singolo caso specifico all'Art. 2 del presente Regolamento.



COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo



ART. 31
PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento sotto la vigilanza del Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 32
PROVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine di sessanta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.

ART. 33
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.